****

**COMUNE DI AMANDOLA**

Regole di funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

(Approvato con delibera del C.C. n 28 del 08/09/2014)

*Art. 1 – Istituzione e finalità*

1. Il Comune di Amandola, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto Comunale, istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi in conformità ai principi di formazione e partecipazione dei ragazzi alla vita attiva delle istituzioni.

2. Tale organismo di partecipazione persegue la finalità di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici, verso le Istituzioni e verso la Comunità.

3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ai sensi dell’art.34 comma 2 dello Statuto Comunale, ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’Unicef.

4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può richiedere di essere informato periodicamente dall’Amministrazione Comunale e dal Consiglio della Città sull’attività amministrativa complessiva riguardante la città di Amandola.

5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può operare in collaborazione con la Consulta dei Giovani e presentare delibere consultive congiunte riguardo ai temi presenti al comma 3 di questo articolo.

6. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

*Art. 2 – Elettorato attivo e passivo*

1. Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado di Amandola “Carlo Ricci Spadoni” e ~~della classe~~ delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Amandola.

2. Non possono essere candidabili gli studenti che, nell’anno scolastico precedente a quello delle elezioni o in quello delle elezioni, abbiano avuto iscritte nel curriculum sospensioni dalla frequenza scolastica superiori a tre giorni per motivi gravi.

3. Gli studenti eletti, in caso di sospensione dalla frequenza scolastica, sono automaticamente decaduti e vengono sostituiti dai primi studenti non eletti non raggiunti da provvedimenti di sospensione.

4. Sono ammessi alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi come uditori, oltre agli alunni delle classi della Scuola Secondaria di Primo grado, anche le classi quarta e quinta della Scuola Primaria.

*Art. 3 – Composizione e durata del Consiglio dei Ragazzi*

1. Il Consiglio dei Ragazzi è costituito da 11 (undici) componenti eletti.

2. Il Consiglio ha durata biennale (2 anni); i componenti che nel corso del mandato lasciano la Scuola Secondaria di 1° grado decadono dalla carica e vengono sostituiti dai primi non eletti.

*Art. 4 – Modalità di elezione del Consiglio dei Ragazzi*

1. Le elezioni si svolgono secondo queste modalità specificate in questo articolo.

2. Ogni classe dovrà presentare al massimo 6 (sei) candidati, di cui 3 (tre) maschi e 3 (tre) femmine.

3. Le candidature dovranno essere presentate da almeno la metà + 1 dei componenti la classe ad esclusione degli alunni candidati. Le firme degli elettori presentatori devono essere apposte su appositi moduli predisposti dal Comune, riportanti il nome, il cognome, la data di nascita e la residenza dei candidati e dei sottoscrittori.

4. I candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura.

5. Le candidature dovranno essere presentate entro15 (quindici) giorni prima il giorno delle elezioni.

6. Le votazioni per eleggere il Consiglio Comunale dei Ragazzi si terranno entro il mese di Dicembre e avverranno entro le prime 3 (tre) ore di lezione dopodiché si procederà immediatamente alle operazioni di scrutinio che si dovranno concludere nella mattinata.

7. Sarà costituito un unico seggio presso la scuola Secondaria di 1° grado “Carlo Ricci Spadoni”. Il Seggio sarà composto da un Presidente, un Segretario e due scrutatori, di cui due ragazzi provenienti dalle classi quinte e due dalle classi terze non candidati. Durante le operazioni di voto e di scrutinio sarà presente un docente referente che si curerà del rispetto dell’ordine e redigerà un verbale sull’andamento delle operazioni di voto e sui risultati delle elezioni che sarà controfirmato dai componenti del seggio.

8. Il seggio sarà locatonell’atrio del plesso scolastico o, in alternativa, in qualsiasi altro luogo interno al plesso scolastico ritenuto idoneoe dovrà essere garantita la massima segretezza nell’espressione del voto a tutti gli studenti.

9. Per facilitare le operazioni di voto ed evitare un’uscita incontrollata di studenti dalle aule, una classe intera per volta si recherà al seggio, accompagnati dal docente, e esprimerà, studente per studente, il proprio voto.

10. Il materiale per le operazioni di voto sarà fornito dall’Amministrazione Comunale.

11. Ogni elettore è libero di poter esprimere la preferenza per qualunque candidato, indipendentemente dalla classe propria di appartenenza.

12. Ogni elettore potrà esprimere una preferenza tra i candidati. Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze a parità di voti prevarrà il candidato minore di età.

13. Il lunedì successivo i risultati dello scrutinio, con le intere liste e le relative preferenze, saranno consegnati, a cura del Presidente, alla Segreteria del Comune di Amandola.

14. Il Sindaco di Amandola, vagliati gli eventuali ricorsi, pubblica e proclama eletti, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dei risultati, gli 11 (undici) consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

15. Entro 60 giorni dalla data delle elezioni, su convocazione del Sindaco di Amandola, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi che verrà presieduta, qualora fosse possibile, dal Sindaco dei Ragazzi uscente insieme al Sindaco di Amandola o da un suo delegato.

*Art. 5 – Funzionamento del Consiglio*

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, i consiglieri eleggono tra gli eletti, tramite votazione segreta, il Sindaco dei Ragazzi, il quale presiede il Consiglio Comunale stesso.

2. Nella prima seduta, successivamente all’elezione del Sindaco dei Ragazzi, i consiglieri eleggono tra i consiglieri eletti, i componenti della Giunta dei Ragazzi composta da un membro di ogni classe presente all’interno del Consiglio. La Giunta avrà il compito di convocare le sedute e proporre gli argomenti da sottoporre all’attenzione e al dibattito del Consiglio Comunale dei Ragazzi. La Giunta è presieduta dal Sindaco dei Ragazzi. Il Sindaco può nominare, all’interno della Giunta dei Ragazzi, un Vice-Sindaco. Il Vice-Sindaco non può far parte della stessa classe del Sindaco.

3. Tutte le votazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi avvengono per alzata di mano ad eccezione di quelle che ai sensi del presente regolamento prevedono la votazione segreta.

4. Ad ogni Consiglio Comunale dei Ragazzi, viene eletto tra i consiglieri un Segretario che redigerà il verbale, coadiuvato, se necessario, dal Sindaco del Comune di Amandola, qualora presente, o da un componente del Consiglio Comunale nominato dal Sindaco con proprio decreto che svolgerà l’attività in maniera gratuita. Il verbale redatto dovrà essere approvato nel successivo Consiglio.

5. Per la validità di ogni seduta, è richiesta la presenza della metà dei consiglieri eletti. Dopo quattro assenze ingiustificate da parte di un consigliere, questi decade dalla carica.

6. Alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi possono essere presenti i docenti e un membro della Dirigenza Scolastica in qualità di consiglieri con diritto di parola ma senza diritto di voto.

7. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi deve riunirsi almeno una volta all’anno.

8. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi viene data la massima pubblicità.

9. Le sedute si tengono nella Sala Consiliare del Comune o, qualora non fosse possibile, nell’Aula Magna della Plesso scolastico “Carlo Ricci Spadoni” e sono pubbliche.

*Art. 6 – Rapporti con le istituzioni*

1. Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte e di pareri, sono sottoposte all’Amministrazione Comunale la quale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema e l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può richiedere al Sindaco di Amandola di porre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale della città un preciso argomento per la relativa discussione.

*Art. 7 – Rapporti con gli elettori*

1. Le Scuole disciplinano, al proprio interno e in modo autonomo, il confronto tra “eletti ed elettori”.

*Art. 8 – Modifiche al Regolamento*

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può proporre modifiche al presente Regolamento che devono essere sottoposte e approvate dal Consiglio Comunale.

2. La Dirigenza Scolastica può proporre modifiche al presente Regolamento che devono essere sottoposte e approvate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e successivamente approvate dal Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale cittadino può modificare il presente Regolamento anche senza il parere del Consiglio Comunale dei Ragazzi.